

Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI ECONOMICO FINANZIARIE

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Finanziamento del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020)

1. Nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) FSE per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 130.843.500,00 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2021.
2. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FSE 2014-2020 come da allegato B della presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma Operativo.
3. La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato B del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa 147238 denominato "Contributi per il cofinanziamento regionale delle azioni previste dal Reg. Cee 1303/2013 finanziate dal FSE POR 2014/2020". Lo stanziamento del suddetto fondo è definito con legge regionale. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 è pari ad euro 12.750.000,00 per l'esercizio 2015, euro 21.600.000,00 per l'esercizio 2016 ed euro 20.479.461,00 per l'esercizio 2017.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2015 con le risorse di cui all'UPB A15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per gli anni successivi, fino al 2021, vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF.

Art. 3.

(Finanziamento del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020)

1. Nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) FESR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 144.876.711,00 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2022.

2. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FESR 2014-2020, come da allegato C della presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma Operativo.
3. La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato C del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Fondo di cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma Operativo FESR 2014/2020". Lo stanziamento del suddetto fondo è definito con legge regionale. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 è pari ad euro 2.723.682,17 per l'esercizio 2015, euro 22.921.828,50 per l'esercizio 2016 ed euro 23.253.806,40 per l'esercizio 2017.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2015 con le risorse di cui all'UPB A19002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per gli anni successivi fino al 2022, vincolando la quota corrispondente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF disponibile.
5. La quota del cofinanziamento regionale di cui ai commi precedenti può con provvedimento amministrativo essere ripartita tra i capitoli di spesa appositamente istituiti per la contabilizzazione delle risorse del POR FESR 2014-2020.
6. La Giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il cofinanziamento regionale, può autorizzare, a titolo di anticipazione, l'utilizzo da parte dell'organismo intermedio regionale delle eventuali disponibilità di cassa, fatto salvo il successivo reintegro.

Art. 4.

(Disposizioni relative all'ospedale di Verduno)

1. Al fine di completare la costruzione del nuovo ospedale di Verduno, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) CN 2 provvede nel proprio bilancio alla copertura finanziaria dell'opera tramite i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili di proprietà in dismissione con l'attivazione del nuovo presidio.
2. Nelle more dell'acquisizione dei proventi di cui al comma 1, la Giunta regionale a valere sulle risorse disponibili nei limiti degli stanziamenti di bilancio è autorizzata ad anticipare all'ASL CN 2 il ricavato previsto nei limiti dell'importo stimato.

Art. 5.

(Interventi di tutela dell'assetto idrogeologico)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma, 4, secondo paragrafo della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), i fondi non ancora assegnati e quelli da assegnare con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2016 possono essere destinati anche alla realizzazione di interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano conseguenti a eventi alluvionali e per interventi di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico del predetto territorio.

Art. 6.

(Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare)

1. La Regione riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione, attraverso la loro alienazione, permuta o attribuzione in uso ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). A tal fine la Regione individua i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle

proprie funzioni istituzionali, da inserire nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come riportato nell'allegato D della presente legge.

2. Nell'ambito del Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al comma 1, sono ulteriormente individuati all'allegato D sub 1, i beni immobili per i quali avviare le procedure di valorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della l.r. 1/2015 e all'allegato D sub 2 i beni immobili per i quali viene prevista esclusivamente la possibilità di attribuzione in uso ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r.1/2015, atteso il loro particolare interesse.

3. L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Sono ricompresi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni anche i beni attualmente destinati a fini istituzionali di cui si possa prevedere il venir meno della condizione. L'intervenuta disponibilità dei beni a seguito del cessare della destinazione a fini istituzionali è accertata con successivo provvedimento della Giunta regionale.

4. Qualora per la valorizzazione dei beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni si renda opportuna la definizione di nuove destinazioni urbanistiche, la Giunta regionale procede ad individuare la relativa proposta di destinazione urbanistica avviando il procedimento di variante di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). I termini di cui al comma 7 bis dell'articolo 16bis della l.r. 56/1977, esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono ridotti a metà.

Art. 7.

(Differimento dei termini e remissione)

1. Il differimento dei termini di pagamento dei tributi regionali, ovvero la remissione in termini, determinati da circostanze non prevedibili ed in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) per quanto applicabili, sono disposti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, informata la commissione consiliare competente.

Art. 8.

(Restituzione dei fondi da parte di Arpea)

1. I fondi già trasferiti ad Arpea, destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese) ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni pari ad euro 500.000,00 sono versati alla Regione ed introitati nella UPB A1102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali".

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte in spesa nella UPB A17052 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 al capitolo n. 268645 per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste).

3. Le somme iscritte al capitolo di spesa n. 268645, ai sensi del comma 2, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione.

Art. 9.

(Programma di aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di obiettivi di agricoltura sostenibile)

1. La Regione, nel rispetto del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, istituisce un programma di aiuti in regime de minimis al fine di sostenere attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, nella transizione fra gli

impegni agroambientali conclusi nel 2014 nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e l'eventuale assunzione di analoghi impegni nell'ambito del nuovo PSR in corso di valutazione da parte della Commissione europea.

2. Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che nell'anno 2014 hanno concluso il periodo di attuazione di impegni relativi alle azioni 214.1 o 214.2 del PSR 2007-2013.

3. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzione per unità di superficie soggetta all'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma.

5. All'eventuale spesa si provvede con le risorse già trasferite ad Arpea per il finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzate.

6. I fondi già trasferiti ad Arpea, destinati al finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione ed introitati nella UPB A1102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali".

7. Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella UPB A17102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1.

8. Le somme iscritte nella UPB A17102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, ai sensi del comma 4, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione.

Art. 10.

(Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti;

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

Capo II.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 11.

(Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è inserito il seguente:

"Art. 1 bis (Accesso ai luoghi e diffida amministrativa)

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili.
4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. L'applicazione della diffida amministrativa può essere estesa ad altri settori, non espressamente richiamati nel presente comma, da specifiche leggi regionali di settore.
5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
6. In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.
7. La diffida amministrativa non è prorogabile né rinnovabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
8. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie) individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.".

Art. 12.

(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. La Giunta regionale adotta lo Statuto di cui al precedente comma. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) i soggetti obbligatoriamente consorziati aderiscono all'Agenzia con l'approvazione dello Statuto.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulano, con l'Agenzia di cui all'articolo 8, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.
- 4 ter. La mancata stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 bis, comporta l'applicazione dell'articolo 25.".
3. Al comma 1 bis dell'articolo 25 della l.r. 1/2000 le parole "entro il 31.03.2015" sono sostituite dalle seguenti "entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 5 bis".

Art. 13.

(Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23)

1. Alla lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), dopo le parole "tributaria e finanziaria" sono aggiunte le seguenti ", l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione;".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria.".
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003 è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003 le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1.".

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:
"2 bis. Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa.".

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)

1. Il comma 2 dell'articolo 36 quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente:
"2. L'Organismo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale, di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione. Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, quantificati per un ammontare massimo pari ad euro 67.500,00, si provvede attraverso le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB A11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.".

Art. 16.

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) è sostituito dal seguente:
"1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), anche

mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero mediante ruolo. La Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, adotta gli opportuni provvedimenti per l'attuazione del presente comma."

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 35/2008 è soppresso.

3. Al primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 35/2008 le parole "di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 6" ed il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 35/2008 è soppresso.

4. Al comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 35/2008 le parole "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 6, 7 e 8".

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)

1. L'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è sostituito dal seguente:

“Art. 60 (Misure a favore delle agenzie formative).

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, utilizza le risorse del Fondo istituito presso Finpiemonte SpA per supportare le agenzie formative nell'attuale fase di crisi economico-produttiva e per procedere alla necessaria ristrutturazione del sistema stesso, anche attraverso contributi a fondo perduto e l'utilizzo di fondi rotativi sia di finanziamento sia di garanzia.

2. L'utilizzabilità dei fondi di cui al comma 1 da parte delle agenzie formative è subordinata all'approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione, nonché l'indicazione dei settori e delle azioni di investimento per la qualificazione. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei contributi ed i tempi di verifica dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1.

3. La gestione dei fondi è affidata, con apposito contratto, a Finpiemonte SpA nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”.

Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) la parola "massimo" è sostituita dalle seguenti "per la stipulazione di un contratto di finanziamento".

Art. 19.

(Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), dopo le parole “dell'offerta turistica),” sono inserite le seguenti "l'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice".

Art. 20.

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è aggiunto il seguente:

“2 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 attesta l'effettivo uso agricolo dei terreni con riferimento alla coltivazione ed alla consistenza aziendale ed è controllata tramite telerilevamento o sopralluogo.”.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/2015, le parole "dei bollini relativi all'attestazione di prestazione energetica" sono sostituite dalle seguenti "del bollino verde da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.) da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e dall'articolo 10, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2 ter. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981.

2 quater. Le sanzioni di cui al comma 2 bis sono irrogate ed introitate dalla Regione."

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(Disposizioni transitorie in materia di istruzione)

1. Per l'anno 2015 si applica il Piano triennale di interventi per gli anni 2012-14 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340 (L.r. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014) come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487 (Ulteriore modifica al Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con DCR 29 dicembre 2011, n. 142-50340 e modificato con DCR 11 novembre 2014, n. 14-36707) con riferimento ai criteri ed ai parametri previsti al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

Art. 22.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 2015

Sergio Chiamparino

Rifinanziamento delle leggi regionali (art. 1)

Riparto annualità risorse POR FSE 2014-2020 (art. 2)

Riparto annualità risorse POR FESR 2014-2020 (art. 3)

Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 6)

Allegato A.

Allegato B.

Allegato C.

Allegato D.



*Assessorato Bilancio e Finanze
Direzione Risorse finanziarie
Settore Bilancio*

*Allegato A)
al d.d.l. “Legge finanziaria per l’anno 2015”*

Documento licenziato dal Consiglio regionale

Uscite			Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
Legge	Titolo	UPB				
LEGGE REGIONALE N. 1972/000010			3.587.342,00	2.587.342,00	2.287.342,00	2.287.342,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.587.342,00	2.587.342,00	2.287.342,00	2.287.342,00
		A11 021	2.587.342,00	1.587.342,00	1.587.342,00	1.587.342,00
		A11 121	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/000012			5.021.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.021.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00
		A11 151	5.021.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 121	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000004			0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	150.000,00	0,00	0,00
		A13 011	0,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000048			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		A12 021	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000054			50.409,13	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		50.409,13	500.000,00	0,00	0,00
		A18 152	50.409,13	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/000033			11.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		11.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		A13 001	11.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000006			3.175.300,00	3.218.402,16	1.469.859,00	1.469.859,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.175.300,00	3.218.402,16	1.469.859,00	1.469.859,00
		A11 151	1.409.200,00	1.459.859,00	1.469.859,00	1.469.859,00
		A12 001	1.200.000,00	1.493.543,16	0,00	0,00
		A12 081	97.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
		A12 101	270.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		A15 001	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		A16 001	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 241	0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 001	151.100,00	32.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000048			20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		A16 111	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000056			670.000,00	419.740,00	394.740,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		670.000,00	419.740,00	394.740,00	0,00
		A16 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		A16 011	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		A16 981	600.000,00	394.740,00	394.740,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000063			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A11 121	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000037			550.000,00	650.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		550.000,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00
		A20 091	550.000,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	100.000,00	0,00	0,00
		A20 092	0,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000038			5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		A18 022	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000045			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		A20 021	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000058			50.126.715,00	32.036.802,34	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		49.926.715,00	32.021.802,34	0,00	0,00
		A15 081	0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 001	0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 101	24.715,00	0,00	0,00	0,00
		A20 001	49.652.000,00	31.856.802,34	0,00	0,00
		A20 011	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 021	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 031	250.000,00	165.000,00	0,00	0,00
		A20 081	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		200.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		A19 102	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 002	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 012	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		A20 072	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		A20 082	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000063			4.856.000,00	3.393.824,39	600.000,00	600.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.705.000,00	2.293.824,39	500.000,00	500.000,00
		A17 021	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 061	517.000,00	0,00	0,00	0,00
		A17 071	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		A17 081	650.000,00	1.453.824,39	0,00	0,00
		A17 091	2.378.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		A17 981	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 171	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		A18 181	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 191	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		151.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
		A17 052	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 082	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 092	51.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
		A17 102	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 112	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 192	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000069			100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		A19 071	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000078			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		A20 011	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/000012			850.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		850.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		A18 171	850.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 252	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000028			300.000,00	252.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	252.000,00	0,00	0,00
		A20 031	300.000,00	252.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039			47.000,00	133.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		47.000,00	133.000,00	0,00	0,00
		A17 001	47.000,00	133.000,00	0,00	0,00
		A17 071	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000064			1.700.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.700.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		A11 121	1.700.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
LEGGE REGIONALE N. 1980/000067			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		A18 121	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000068			960.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		960.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		A20 081	960.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000069			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 192	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000050			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		A11 021	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000004			0,00	1.275,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.275,00	0,00	0,00
		A12 001	0,00	1.275,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 151	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 152	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 081	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000001			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 981	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite			Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
Legge	Titolo	UPB				
LEGGE REGIONALE N. 1983/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 232	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000007			244.250,00	245.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		244.250,00	245.000,00	0,00	0,00
		A12 031	244.250,00	245.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 091	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 082	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000018			4.133.595,21	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.133.595,21	0,00	0,00	0,00
		A16 172	854.641,92	0,00	0,00	0,00
		A18 022	3.278.953,29	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000030			10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		A14 021	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000049			550.000,00	570.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		550.000,00	570.000,00	0,00	0,00
		A20 011	550.000,00	570.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000055			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000021			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 091	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000036			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000046			160.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		160.000,00	0,00	0,00	0,00
		A15 981	160.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000056			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 061	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 062	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000001			30.000,00	3.520,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		30.000,00	3.520,00	0,00	0,00
		A12 011	30.000,00	3.520,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000032			357.508,86	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		357.508,86	0,00	0,00	0,00
		A12 011	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		A19 081	7.508,86	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000039			0,00	200.000,00	0,00	0,00

Uscite			Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
Legge	Titolo	UPB				
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	200.000,00	0,00	0,00
		A16 151	0,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000041			300.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	210.000,00	0,00	0,00
		A15 101	300.000,00	210.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000047			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 081	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000058			650.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		650.000,00	390.000,00	0,00	0,00
		A13 051	650.000,00	390.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000006			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 021	0,00	0,00	0,00	0,00
		A13 001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 251	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000021			20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		A13 041	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000023			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
		A18 242	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000034			0,00	0,00	47.416,28	47.416,28
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	47.416,28	47.416,28
		A11 131	0,00	0,00	47.416,28	47.416,28
LEGGE REGIONALE N. 1989/000036			400.000,00	412.561,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	412.561,00	0,00	0,00
		A16 191	400.000,00	412.561,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000064			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 121	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000012			0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	50.000,00	0,00	0,00
		A16 191	0,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000024			0,00	320.000,00	300.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	150.000,00	0,00	0,00
		A20 021	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	170.000,00	300.000,00	0,00
		A20 022	0,00	170.000,00	300.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000033			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 232	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000037			220.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		220.000,00	0,00	0,00	0,00
		A15 131	220.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
		A12 071	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000043			3.800.000,00	3.300.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.800.000,00	3.300.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
		A12 021	3.800.000,00	3.300.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000049			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		A20 031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000016			17.000.000,00	17.300.000,00	5.000.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		17.000.000,00	17.300.000,00	5.000.000,00	0,00
		A19 101	17.000.000,00	17.300.000,00	5.000.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000035			50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		A20 051	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000043			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000046			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000048			0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	10.000,00	0,00	0,00
		A20 021	0,00	10.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000050			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000051			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		A13 011	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000056			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 121	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 112	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 061	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 071	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000031			4.061.000,00	3.041.631,17	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.261.000,00	3.041.631,17	0,00	0,00
		A16 191	3.261.000,00	3.041.631,17	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		800.000,00	0,00	0,00	0,00
		A16 192	800.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000045			2.000,00	1.100,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.000,00	1.100,00	0,00	0,00
		A16 001	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000047			26.960.000,00	12.120.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		160.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		A18 021	160.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		26.800.000,00	12.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		A18 022	26.800.000,00	12.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000016			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		A18 121	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		A18 171	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000043			278.886,70	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		278.886,70	0,00	0,00	0,00
		A15 012	278.886,70	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000050			83.966,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		83.966,00	0,00	0,00	0,00
		A12 011	83.966,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000007			19.638.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		19.638.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
		A16 191	19.638.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000016			400.000,00	96.845,45	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	96.845,45	0,00	0,00
		A15 141	400.000,00	96.845,45	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000031			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		A20 021	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000040			0,50	380.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,50	380.000,00	0,00	0,00
		A11 062	0,50	380.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000046			5.120.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.120.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
		A15 021	5.120.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000047			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 192	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000050			30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		A16 981	30.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000057			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 082	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000060			65.500.000,00	62.500.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		65.500.000,00	62.500.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
		A14 041	49.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
		A16 001	16.000.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 042	0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 002	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
LEGGE REGIONALE N. 1995/000063			34.297.001,00	5.090.000,00	23.202.274,02	12.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		34.297.001,00	5.090.000,00	23.202.274,02	12.000.000,00
		A15 001	34.297.001,00	5.090.000,00	23.202.274,02	12.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000067			259.554,72	224.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		259.554,72	224.000,00	0,00	0,00
		A12 011	259.554,72	224.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000075			4.020.000,00	4.368.577,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.020.000,00	4.368.577,00	2.020.000,00	2.020.000,00
		A14 061	4.020.000,00	4.368.577,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 062	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000093			2.433.173,88	1.800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.242.278,31	1.300.000,00	0,00	0,00
		A20 061	2.242.278,31	1.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		190.895,57	500.000,00	0,00	0,00
		A20 062	190.895,57	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000095			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 051	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 091	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000024			1.200.000,00	841.354,44	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.200.000,00	841.354,44	0,00	0,00
		A16 112	1.200.000,00	841.354,44	0,00	0,00

Uscite			Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
Legge	Titolo	UPB				
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000039			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000070			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 011	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000075			8.177.364,40	7.600.000,00	1.000.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.177.364,40	7.600.000,00	1.000.000,00	0,00
		A20 051	6.152.364,40	5.000.000,00	0,00	0,00
		A20 101	2.025.000,00	2.600.000,00	1.000.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 062	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 232	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000019			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 071	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000047			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		A20 031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000055			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000056			160.647,62	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		160.647,62	0,00	0,00	0,00
		A12 011	160.647,62	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000010			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000020			0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	150.000,00	0,00	0,00
		A17 061	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 062	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000034			24.830.508,00	40.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		24.830.508,00	40.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		A13 011	24.830.508,00	40.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000039			3.750.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.750.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
		A11 121	3.750.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 091	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016			13.816.666,67	12.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		13.516.666,67	11.900.000,00	0,00	0,00
		A18 171	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 181	13.516.666,67	11.900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		A18 172	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 182	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 042	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
LEGGE REGIONALE N. 1999/000021			0,00	900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 101	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	900.000,00	0,00	0,00
		A17 102	0,00	900.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000028			1.189.741,14	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		289.741,14	0,00	0,00	0,00
		A19 051	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		A19 081	239.741,14	0,00	0,00	0,00
		A19 981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		900.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		A19 082	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000029			1.555.285,00	625.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		255.285,00	125.000,00	0,00	0,00
		A19 101	255.285,00	125.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		A19 102	1.300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000001			373.213.557,19	272.031.280,99	313.550.575,29	312.550.575,29
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		367.213.557,19	272.031.280,99	312.550.575,29	312.550.575,29
		A18 241	367.213.557,19	272.031.280,99	312.550.575,29	312.550.575,29
		A18 981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		A18 222	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Uscite			Previsioni in termini di	Stanziamiento per l'anno	Stanziamiento per l'anno	Stanziamiento per l'anno
Legge	Titolo	UPB	competenza per l'anno 2014	2015	2016	2017
		A18 242	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 222	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 242	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000004			2.504.799,90	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.504.799,90	1.000.000,00	0,00	0,00
		A18 242	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 042	2.504.799,90	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000006			0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		A15 021	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000009			55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		A17 011	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		A18 241	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 182	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite			Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
Legge	Titolo	UPB				
LEGGE REGIONALE N. 2000/000036			893.162,99	350.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		893.162,99	350.000,00	0,00	0,00
		A20 051	893.162,99	350.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000042			0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		A16 152	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000043			0,00	22.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	22.000,00	0,00	0,00
		A16 001	0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 161	0,00	22.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000044			4.626.500,50	3.050.000,00	300.000,00	300.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.426.500,00	2.550.000,00	0,00	0,00
		A16 001	410.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		A19 061	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
		A19 981	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.200.000,50	500.000,00	300.000,00	300.000,00
		A13 012	0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 002	1.200.000,50	500.000,00	300.000,00	300.000,00
		A19 062	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000051			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
		A16 162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000005			4.134.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.134.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		A15 101	134.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		A17 061	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000007			945.547.267,41	133.785.448,19	180.726.381,84	263.686.539,04
	.		36.498.330,78	19.300.000,00	53.700.000,00	255.490.000,00
		A11 010	36.498.330,78	19.300.000,00	53.700.000,00	255.490.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		907.875.622,65	50.465.131,99	127.026.381,84	8.196.539,04
		A11 011	907.661.622,65	50.226.131,99	126.917.381,84	8.087.539,04
		A11 041	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
		A13 001	105.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.173.313,98	64.020.316,20	0,00	0,00
		A11 012	1.173.313,98	64.020.316,20	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000009			500.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		A13 011	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000030			800.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		800.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		A15 131	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000001			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000023			1.942.575,72	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		A19 111	0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 981	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.892.575,72	0,00	0,00	0,00
		A19 112	1.892.575,72	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000024			145.358,08	6.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 171	0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		145.358,08	6.000,00	0,00	0,00
		A16 172	145.358,08	6.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000026			1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		A15 121	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000029			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 061	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 062	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002			940.599,04	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		940.599,04	500.000,00	0,00	0,00
		A14 011	0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 101	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 051	940.599,04	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 062	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000007			5.550.198,00	4.700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.550.198,00	4.700.000,00	0,00	0,00
		A18 121	5.550.198,00	4.700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000008			899.284,25	899.284,25	400.000,00	400.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		899.284,25	899.284,25	400.000,00	400.000,00
		A15 051	899.284,25	899.284,25	400.000,00	400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000013			100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		A12 011	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000017			170.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		170.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		A20 081	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000036			200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	0,00	0,00	0,00
		A20 061	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 062	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
LEGGE REGIONALE N. 2004/000001			119.329.800,32	104.990.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		119.329.800,32	104.790.000,00	0,00	0,00
		A15 001	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
		A15 101	114.934.160,32	102.600.000,00	0,00	0,00
		A15 111	600.000,00	375.000,00	0,00	0,00
		A15 121	3.525.640,00	1.545.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	200.000,00	0,00	0,00
		A15 112	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 122	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 132	0,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 101	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000007			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000009			10.179.719,87	13.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.120.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		A14 041	10.070.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		A14 061	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		59.719,87	0,00	0,00	0,00
		A11 002	0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 022	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 092	59.719,87	0,00	0,00	0,00
		A18 212	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 242	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000011			6.355,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.355,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
		A14 041	6.355,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 041	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000014			150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		A19 051	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		A19 052	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000023			3.380.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		880.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		A15 071	880.000,00	0,00	0,00	0,00
		A15 981	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		A15 072	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000026			58.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		58.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		A15 121	58.000,00	8.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031			225.200,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		225.200,00	0,00	0,00	0,00
		A12 002	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 012	225.200,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000034			750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		A11 011	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
		A19 061	150.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		600.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		A17 052	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		A19 032	0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 062	600.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 081	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000036			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 081	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 182	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		A14 051	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		A15 061	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 191	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite			Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
Legge	Titolo	UPB				
LEGGE REGIONALE N. 2005/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A11 021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000015			2.694.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.694.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
		A12 021	2.694.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000001			0,00	0,00	250.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	250.000,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	250.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 031	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000004			13.191.590,48	250.000,00	3.800.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.191.590,48	250.000,00	0,00	0,00
		A19 091	8.191.590,48	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.000.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
		A19 092	5.000.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
		A18 222	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000007			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 121	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A13 011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000013			2.220.000,00	1.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.220.000,00	1.300.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		A12 011	1.770.000,00	850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		A20 051	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000014			83.429.195,24	83.427.195,24	83.377.195,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		83.429.195,24	83.427.195,24	83.377.195,00	0,00
		A11 981	0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 001	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		A12 981	0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 041	83.377.195,24	83.377.195,24	83.377.195,00	0,00
		A14 051	0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 981	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 121	0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 001	0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 981	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 091	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 251	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 981	0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 081	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 981	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 022	0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 012	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 052	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 222	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 252	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000015			3.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00
		A15 012	3.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00
		A16 192	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 012	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000020			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 041	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000021			469.142,31	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		469.142,31	0,00	0,00	0,00
		A20 041	469.142,31	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 241	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000033			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
		A16 191	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 192	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 101	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000035			143.878,87	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		143.878,87	0,00	0,00	0,00
		A18 152	143.878,87	0,00	0,00	0,00
		A19 092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000037			40.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		A17 011	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000038			550.000,00	225,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		550.000,00	225,00	0,00	0,00
		A19 081	550.000,00	225,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 071	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000009			3.461.000,00	1.650.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.461.000,00	1.650.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
		A14 051	300.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		A15 121	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 001	2.300.000,00	800.000,00	760.000,00	760.000,00
		A17 061	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 211	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 241	0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 981	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		A20 031	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 051	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 112	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 052	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 112	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 212	0,00	0,00	0,00	0,00
		LEGGE REGIONALE N. 2007/000010		1.050.000,00	250.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.050.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		A11 062	1.050.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		A18 232	0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 092	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 002	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000012		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	A18 251	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGGE REGIONALE N. 2007/000013		523.527,25	200.000,00	0,00	0,00	
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		523.527,25	200.000,00	0,00	0,00
	A19 111	523.527,25	200.000,00	0,00	0,00	
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
	A19 112	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uscite			Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
Legge	Titolo	UPB				
LEGGE REGIONALE N. 2007/000014			61.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		61.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		A12 001	61.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A13 011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000018			500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 051	0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 081	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
		A14 082	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000019			23.046.042,34	22.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		23.046.042,34	22.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
		A12 021	23.028.000,00	22.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
		A18 231	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 241	18.042,34	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 022	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 232	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000022			2.200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		A20 041	2.200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000023			1.520.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.520.000,00	130.000,00	0,00	0,00
		A12 001	0,00	0,00	0,00	0,00
		A13 051	1.520.000,00	130.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A13 052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000024			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000025			7.080,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.080,00	0,00	0,00	0,00
		A15 061	7.080,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000028			37.916.466,28	35.210.000,00	4.167.725,98	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		35.150.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00
		A15 081	35.150.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00
		A15 091	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.766.466,28	11.910.000,00	4.167.725,98	0,00
		A15 092	2.766.466,28	11.910.000,00	4.167.725,98	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 251	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 252	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 251	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 252	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000012			100.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		A11 111	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
		A14 051	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		A17 052	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 002	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000013			3.847.735,13	1.780.800,00	730.800,00	50.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.847.735,13	1.780.800,00	730.800,00	50.000,00
		A11 062	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 092	113.135,13	0,00	0,00	0,00
		A16 182	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 152	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 222	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 232	3.500.000,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00
		A19 092	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 042	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 062	234.600,00	180.800,00	230.800,00	50.000,00
		A20 102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000014			300.000,00	185.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		A16 031	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		A16 032	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 021	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 171	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000017			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 042	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
		A17 052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000018			470.000,00	520.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		470.000,00	520.000,00	0,00	0,00
		A19 061	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		A20 011	270.000,00	520.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000023			144.783.000,00	136.375.076,61	137.092.660,33	137.092.660,33
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		144.783.000,00	136.375.076,61	137.092.660,33	137.092.660,33
		A11 121	143.043.000,00	134.749.502,20	135.649.502,20	135.649.502,20
		A11 131	800.000,00	700.000,00	652.583,72	652.583,72
		A11 141	900.000,00	890.574,41	790.574,41	790.574,41
		A17 031	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 161	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000028			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		A15 091	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 981	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		A18 231	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000029			300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		A17 021	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		A17 031	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000030			0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
		A16 002	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000031			2.750,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.750,00	0,00	0,00	0,00
		A19 081	2.750,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000034			13.045.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		13.045.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00
		A15 001	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 061	13.045.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
		A15 071	0,00	900.000,00	0,00	0,00
		A15 981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000036			1.748.012,68	2.553.135,08	190.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.598,20	0,00	0,00	0,00
		A17 011	6.598,20	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.741.414,48	2.553.135,08	190.000,00	0,00
		A11 062	0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 012	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 072	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 092	0,00	391.200,00	0,00	0,00
		A16 002	0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 192	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 012	11.941,73	0,00	0,00	0,00
		A17 062	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 102	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		A18 152	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 182	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 232	0,00	31.935,08	0,00	0,00
		A19 112	500.472,75	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
		A19 122	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 022	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		A20 042	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 062	129.000,00	1.630.000,00	190.000,00	0,00
		A20 092	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 102	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000001			2.201.500,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		701.500,00	400.000,00	0,00	0,00
		A19 021	701.500,00	400.000,00	0,00	0,00
		A19 981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		A19 022	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 041	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000004			12.893.000,00	7.595.198,00	12.845.198,00	12.845.198,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.793.000,00	7.495.198,00	12.845.198,00	12.845.198,00
		A18 171	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		A18 191	12.760.000,00	7.495.198,00	12.845.198,00	12.845.198,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		A18 172	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 192	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000009			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamento per l'anno 2015	Stanziamento per l'anno 2016	Stanziamento per l'anno 2017
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 121	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 031	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000013			10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		A12 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000016			250.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		A15 121	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 112	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000022			0,00	1.707.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite			Previsioni in termini di	Stanziamiento per l'anno	Stanziamiento per l'anno	Stanziamiento per l'anno
Legge	Titolo	UPB	competenza per l'anno 2014	2015	2016	2017
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	A12 001	0,00	0,00	0,00	0,00
		A15 121	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.707.000,00	0,00	0,00
		A18 222	0,00	1.707.000,00	0,00	0,00
		A19 032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000024			71.094,31	3.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		71.094,31	3.000,00	0,00	0,00
	A12 091	71.094,31	3.000,00	0,00	0,00	
LEGGE REGIONALE N. 2009/000025			128.000,00	0,00	215.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		128.000,00	0,00	215.000,00	0,00
	A12 001	128.000,00	0,00	215.000,00	0,00	
	A12 071	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGGE REGIONALE N. 2009/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	A12 091	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGGE REGIONALE N. 2009/000029			100.000,00	10.000,00	125.000,00	125.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	10.000,00	125.000,00	125.000,00
	A11 002	100.000,00	10.000,00	125.000,00	125.000,00	
LEGGE REGIONALE N. 2009/000030			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
	A15 112	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A18 222	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A19 032	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A19 082	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGGE REGIONALE N. 2009/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
	A19 032	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGGE REGIONALE N. 2009/000037			0,00	250.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	250.000,00	0,00	0,00
		A15 121	0,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000010			34.879.570,56	15.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		34.879.570,56	15.000.000,00	0,00	0,00
		A15 101	34.879.570,56	15.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000015			207.300,00	399.466,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		207.300,00	399.466,00	0,00	0,00
		A15 092	0,00	299.466,00	0,00	0,00
		A15 112	0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 152	0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 062	77.300,00	0,00	0,00	0,00
		A18 232	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		A20 042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000018			3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
		A17 001	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000019			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A17 052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000022			5.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00
		A13 031	5.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000023			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000025			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
		A18 241	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A11 062	0,00	0,00	0,00	0,00
		A12 002	0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 002	0,00	0,00	0,00	0,00
		A18 022	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 062	0,00	0,00	0,00	0,00
		A20 082	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 121	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A19 122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/000006			10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		A12 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/000007			50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		A11 001	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000005			7.358.012,92	8.104.713,59	2.465.923,96	160.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.421.496,08	992.571,72	389.917,72	160.000,00
		A11 001	0,00	0,00	0,00	0,00
		A11 061	129.239,67	330.798,28	189.917,72	0,00
		A17 011	3.760.256,41	161.773,44	200.000,00	160.000,00
		A18 171	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		A20 001	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.936.516,84	7.112.141,87	2.076.006,24	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
		A11 062	2.936.516,84	7.112.141,87	2.076.006,24	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000006			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		A16 172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000009			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		A15 081	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000011			83.333,33	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		83.333,33	1.000.000,00	0,00	0,00
		A18 181	83.333,33	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000018			450.000,00	415.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	165.000,00	0,00	0,00
		A14 021	200.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		A20 062	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/000008			10.833.890,12	1.621.917,15	1.500.000,00	1.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.833.890,12	1.621.917,15	1.500.000,00	1.500.000,00
		A11 121	0,00	0,00	0,00	0,00
		A14 041	1.500.000,00	1.621.917,15	1.500.000,00	1.500.000,00
		A20 041	9.333.890,12	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/000009			7.540.500,00	624.500,00	1.550.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.540.500,00	624.500,00	1.550.000,00	0,00
		A16 002	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		A16 032	90.000,00	210.000,00	0,00	0,00
		A16 172	635.500,00	414.500,00	0,00	0,00
		A18 022	365.000,00	0,00	0,00	0,00
		A18 222	4.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		A18 252	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Uscite			Previsioni in termini di competenza per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015	Stanziamiento per l'anno 2016	Stanziamiento per l'anno 2017
Legge	Titolo	UPB				
LEGGE REGIONALE N. 2013/000017			680.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		680.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00
		A12 001	680.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/000002			2.372.956,23	1.150.000,00	460.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.372.956,23	1.150.000,00	460.000,00	0,00
		A15 092	690.000,00	1.150.000,00	460.000,00	0,00
		A18 022	1.682.956,23	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/000012			3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		A11 041	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/000019			0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		A15 072	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/000001			0,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	800.000,00	0,00	0,00
		A17 011	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Allegato B (Riparto annualità risorse POR FSE 2014 - 2020)

ANNUALITA'	FSE (cap.147679)	STATO (cap.147734)	REGIONE (cap.147238)	TOTALI
2015	42.500.000.00	29.750.000.00	12.750.000.00	85.000.000,00
2016	72.000.000.00	50.400.000,00	21.600.000,00	144.000.000.00
2017	68.264.870,00	47.785.409,00	20.479.461,00	136.529.740,00
2018	66.424.396.00	46.497.077,20	19.927.318.80	132.848.792,00
2019	67.753.697.00	47.427.587.90	20.326.109.10	135.507.394,00
2020	69.109.478.00	48.376.634,60	20.732.843.40	138.218.956.00
2021	50.092.559.00	35.064.791.30	15.027.767.70	100.185.118.00
TOTALI	436.145.000.00	305.301.500.00	130.843.500,00	872.290.000.00

Allegato C (Riparto annualità risorse POR FESR 2014-2020)

Annualità	fesr	stato	regione	
2015	9.078.940,56	6.355.258,39	2 723.682,17	18.157.881,12
2016	76.406.095,00	53.484.266,50	22.921.828,50	152.812.190,00
2017	77.512.688,00	54.258.881,60	23.253 806 40	155.025.376,00
2018	68.863.855,00	48.204.698,50	20 659 156,50	137.727.710,00
2019	70.242.020,00	49.169.414,00	21.072.606,00	140.484.040,00
2020	71.647.721,00	50.153.404,70	21 494 316,30	143.295.442,00
2021	73.081.423,00	51.156.996,10	21.924.426,90	146.162.846,00
2022	36.089.627,44	25.262.739,21	10.826.888,23	72.179.254,88
TOTALE	482.922.370,00	338.045.659,00	144.876.711,00	965.844.740,00

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ALL. D)				
ALL. D sub 1 - IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE ai sensi degli artt. 2 (Alienazione), 3 (Permuta), 4 (Attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio) e 5 (Attribuzione in uso a titolo oneroso) della LR 1/2015				
N.	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
1	AL	Cartosio	Località Arbiglia	Terreni e fabbricato
2	AL	Carpeneto e Roccagrimalda		Azienda Agricola "La Cannona"
3	BI	Biella	Rione Piazza Piazza Cisterna n. 9	Immobile denominato "Palazzo Cisterna"
4	BI	Biella	Via Ivrea n. 20	Porzione di fabbricato ad uso uffici "Ex Macello"
5	BI	Tollegno	Località Bazzera	Terreno con entrostante piccolo fabbricato
6	CN	Demonte	Località Castello	Terreno con annessi fabbricati
7	NO	Cerano Novarese	Località Molino Vecchio	Terreni
8	SA	Cava de' Tirreni	C.so Re Umberto I n. 45	Unità Immobiliare
9	TO	Ceres	P.zza IV Novembre n. 4	Terreni con entrostante fabbricato "Ex Colonia Montana Villa Broglia"
10	TO	Chivasso	Frazione Mandria n. 8	Complesso denominato "Ex Tenuta Sabauda La Mandria"
11	TO	Claviere	Strada Nazionale n. 31	Fabbricato ex colonia montana - Casa Alpina
12	TO	Roure	Borgo Selleries	Complesso Immobiliare denominato "Albergo Rifugio Selleries"
13	TO	Sauze d'Oulx	Via Richardette n. 63	Complesso Immobiliare denominato "Stazione Sperimentale Alpina"
14	TO	Torino	Via Petrarca n. 44	Fabbricato ad uso uffici
15	TO	Torino	Piazza Castello n. 161/165 e Via Garibaldi n. 2	Fabbricato ad uso uffici
16	TO	Torino	Via Garibaldi n. 4, Via XX Settembre n. 74, Via Palazzo di Città n. 7	Unità Immobiliare
17	TO	Torino	Via Principe Amedeo n. 17	Fabbricato ad uso uffici
18	TO	Torino	Corso Principe Eugenio n. 36	Unità immobiliari ad uso uffici
19	TO	Torino	Viale Settimio Severo n. 65	Complesso ex Opera Universitaria dell'Università denominato "Consorzio Villa Gualino"
20	TO	Torre Pellice		Impianto olimpico Palaghiaccio
21	TO	Verolengo	Località Casa Bianca	Terreni
22	TO	Villar Pellice	Piazza Jervis n. 1	Complesso immobiliare ad uso ricettivo denominato "La Crumiere"
23	VB	Ceppo Morelli	Via Pianale n. 4	Terreno e fabbricato
24	VC	Vercelli	Via Marsala n. 8	Unità immobiliare
25		Torino - Grignasco e Prato Sesia (NO)		Terreni e fabbricati denominati "Tenuta Millerose" (TO) - "Tenuta Spazzacamini (NO)

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

N.	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
ALL. D sub 2 - IMMOBILI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE ai sensi degli artt. 4 (Attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio) e 5 (Attribuzione in uso a titolo oneroso) della LR 1/2015				
1	AL	Alessandria	Via Amendola n. 1	Fabbricato ad uso uffici
2	AL	Alessandria	Via Guasco ang. Piazza Libertà	Fabbricato ad uso uffici e commerciale
3	AL	Alessandria	Piazza Turati 1	Porzione di fabbricato ad uso uffici
4	AL	Molare		Terreni boscati
5	AL	Novi Ligure	Via Carducci n. 8	Terreno con entrostante fabbricato ad uso uffici - CFP
6	AL	Novi Ligure	Via Edilio Raggio n. 95	Quota indivisa del 35% dell'immobile del "Centro di Assistenza e Pronto Intervento"
7	AL	Tortona	Via Marsala	Fabbricato "Ex Caserma Passalacqua"
8	AL	Tortona	Via Matteotti n. 13	Unità Immobiliari
9	AL	Vignale Monferrato	Via Aldo Bergamaschino	Fabbricato denominato "Palazzo Callori"
10	AT	Asti	Corso Dante 163	Porzione di fabbricato ad uso uffici
11	AT	Buttiglieria d'Asti	Via Riva n. 6	Terreni con entrostante fabbricato ad uso sociale "Ex Colonia Maffei"
12	AT	Rocchetta Tanaro	Casale Gatti Regione Valbenenta	Terreno con entrostante fabbricato
13	BI	Sagliano Micca	Via Giuseppe Verdi	Terreni e fabbricato denominato "Incubatoio ittico"
14	CN	Ceva	Via IV Novembre n. 13 ang. Via Regina Margherita n. 4	Fabbricato ad uso uffici
15	CN	Cuneo	Corso Kennedy 7	Porzione di fabbricato ad uso uffici
16	CN	Cuneo	Corso IV Novembre 14/16	Terreno con entrostante fabbricato scolastico ed impianti sportivi
17	CN	Garessio	Frazione Casotto	Complesso immobiliare del Castello Sabauda di Casotto - già Certosa
18	CN	Revello e Cardè	Località La Fornace Via Staffarda n. 54	Immobili costituenti il contesto storico -agricolo della "Tenuta di Staffarda" entro i confini del Parco Naturale del Po - Tratto Cuneese
19	CN	Verzuolo	Via Don Orione n. 37	Immobile - Sede del C.F.P.
20	NO	Casalbeltrame	Cascina Vallera	Terreno con entrostante fabbricato "Palude di Casalbeltrame"
21	NO	Novara	Regione Agogna, Via Agogna	Terreno con entrostante fabbricato "Ex colonia fluviale e solare"
22	NO	Novara	Viale Mora e Gibin n. 4	Fabbricato ad uso uffici e impianti sportivi
23	NO	Novara	Viale Piazza D'Armi	Complesso immobiliare denominato "Piazza d'Armi ed ex Polveriera"
24	NO	San Maurizio d'Opaglio	Località Lagna	Terreni
25	TO	Bardonecchia		Impianto sportivo HALF-PIPE
26	TO	Bardonecchia	Viale della Vittoria n. 42	Terreno con entrostante fabbricato "Ex Colonia Medail"
27	TO	Buttiglieria Alta e Rosta		Terreni agricoli a contorno della Precettoria Antoniana di Sant' Antonio di Ranverso
28	TO	Candiolo - Nichelino - Orbassano - Torino		Immobili ricompresi nel contesto urbano e rurale del Parco Naturale di Stupinigi
29	TO	Cesana	San Sicario	Complesso immobiliare olimpico per il Biathlon comprendente anche l'ex Colonia Italsider
30	TO	Ciriè	Via del Battitore n. 82	Terreno con entrostante fabbricato ad uso uffici
31	TO	Druento e Venaria		Tenute "La Mandria" e "I Laghi"
32	TO	Moncalieri	Località Vallere, C.so Trieste	Terreni con entrostante fabbricato
33	TO	Orbassano	Strada Rivalta n. 50	Terreno con entrostante fabbricato ad uso ufficio denominato "Istituto Ceppi"
34	TO	Orbassano - Rivalta - Grugliasco - Rivoli - Torino		Terreni "Interporto Torino - Orbassano"
35	TO	Oulx	Corso Montenero n. 57	Porzione di fabbricato
36	TO	San Bernardino di Trana	Strada Giaveno n. 40	Giardino Botanico Rea
37	TO	Torino	Corso Bolzano 44	Porzione di fabbricato ad uso uffici
38	TO	Torino	Via Nizza n. 312	Area denominata ex Fiat - Avio

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

N.	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
39	TO	Torino	Piazza Bernini n. 12	Fabbricato ad uso uffici ed impianti sportivi
40	TO	Torino	Via Farinelli n. 25	Complesso ospedaliero denominato "Presidio Sanitario Vittorio Valletta"
41	TO	Torino	Via Maria Vittoria n. 35	Unità immobiliare
42	TO	Venaria Reale		Terreno
43	TO	Venaria Reale	Via XX Settembre n. 7	Fabbricato denominato "Galoppatoio La Marmora"
44	TO	Venaria Reale	Viale Carlo Emanuele II n. 135/A	Complesso immobiliare denominato "Cascina Parco Basso"
45	TO	Villar Focchiardo	Via Montebenedetto	Complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto
46	VB	Piedimulera	Via Pallanzeno n. 104	Terreno e fabbricato
47	VB	Verbania	Via Vittorio Veneto	Terreno con entrostante fabbricato ad uso uffici denominato "Villa San Remigio"
48	VC	Albano Vercellese	Via XX Settembre n. 2-4	Terreno con entrostante fabbricato "Parco Naturale del Lame del Sesia"
49	VC	Oldenico		Terreno "l'Isolone"
50	VC	Vercelli	Via Fratelli Ponti n. 24 e Via F.lli Garrone n. 15	Porzioni immobiliari ad uso uffici facenti parte del fabbricato denominato "Palazzo Verga"
51	VC	Vercelli	Corso Rigola n. 150	Terreno con entrostante fabbricato "Ex Colonia Elioterapica Fluviale"
52		Valenza Po (AL) e Frascarolo (PV)		Terreni con entrostante fabbricato

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 83

"Legge finanziaria per l'anno 2015"

- Presentato dalla Giunta regionale il 24 dicembre 2014.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II, III, IV, V, VI e al Consiglio delle Autonomie Locali il 29 dicembre 2014.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 20 aprile 2015 con relazione di maggioranza di Elvio ROSTAGNO e relazione di minoranza Massimo Berutti, Giorgio Bertola.
- Approvato in Aula il 30 aprile 2015, con 29 voti favorevoli, 15 voti contrari e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003, è il seguente :

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 13/2005, è il seguente :

“Art. 2 (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 13/1997, è il seguente :

“Art. 8 (Tariffa d'ambito)

1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo, le articolazioni e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della l. 36/1994, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale.

2. In applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 1 della l. 36/1994, nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa di cui al comma 1 sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica previste dalla legislazione regionale in materia.

3. Qualora l'Autorità d'ambito si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, la medesima applica la tariffa di cui al comma 1 secondo il principio della gradualità e comunque entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'Autorità d'ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 1/2015, è il seguente :

“Art. 2 (Alienazione del patrimonio regionale)

1. La Regione, nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio, dispone un programma di alienazione del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali.”.

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 1/2015, è il seguente :

“Art. 3 (Permuta di beni immobili regionali)

1. Al fine di ridurre i costi gestionali, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la dismissione di beni immobili non funzionali all'attività istituzionale mediante permuta con immobili anche utilizzati in regime di locazione.”.

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 1/2015, è il seguente :

“Art. 4 (Attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio di immobili regionali)

1. Gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per le finalità istituzionali di queste ultime. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

2. Gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, nonché in favore di soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative, ai fini della realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale, culturale, sportiva e ricreativa. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico dei soggetti utilizzatori.

3. Con apposito regolamento regionale, approvato previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di attribuzione in uso degli immobili ai sensi dei commi 1 e 2 ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei relativi canoni.”.

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 1/2015, è il seguente :

“Art. 5 (Attribuzioni in uso a titolo oneroso di immobili regionali)

1. La Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, nel perseguimento delle finalità di valorizzazione e riqualificazione del proprio patrimonio, procede alla pubblicazione di bandi per l'attribuzione di immobili in uso a terzi a titolo oneroso, in concessione e per un periodo non superiore ad anni cinquanta per i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile o con contratti di locazione per quelli del patrimonio disponibile.

2. Le attribuzioni in uso di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'assegnatario finalizzati al recupero del patrimonio, a fronte di una riduzione del canone.

3. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, disciplina, sentita la commissione consiliare competente, le modalità per l'attribuzione in uso degli immobili ai sensi dei commi 1 e 2, la durata ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei relativi canoni.”.

- Il testo dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, è il seguente :

“Art. 16 bis (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari))

1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al PRG, lo stesso è trasmesso all'ente competente alla gestione urbanistica che adotta la relativa variante, la quale non può in alcun caso:

- a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate;
- b) interessare aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.

2. L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante di cui al comma 1 e la relativa completa documentazione alla Regione, alla provincia interessata e alla città metropolitana, nonché, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; provvede, quindi, a convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica.

3. La variante urbanistica è pubblicata sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime sulla variante urbanistica; successivamente, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di cui al comma 2, decorso il quale il consiglio dell'ente competente alla gestione urbanistica delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica.

5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6 o di diversa normativa. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA.

7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

7 bis. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano delle alienazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale gli notifica l'invito a emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare la relativa variante e ad avviare il procedimento secondo quanto previsto ai commi 1 e seguenti del presente articolo. Decorso i termini di cui al comma 4, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non provveda ad esprimersi, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente.

7 ter. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'autorità competente alla gestione urbanistica ed edilizia, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 3 della l. 212/2000, è il seguente :

“Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono (4).

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”.

Il testo dell'articolo 9 della l. 212/2000, è il seguente :

“Art. 9 (Rimessione in termini)

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica , può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 50 della l.r. 63/1978 è il seguente:

“Art. 50 (Credito di conduzione)

Agli imprenditori agricoli singoli od associati ed alle cooperative agricole possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

L'agevolazione è accordata con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative agricole.

Agli imprenditori singoli il contributo può essere concesso su di un importo massimo di lire 12 milioni.

Agli imprenditori associati ed alle cooperative agricole i contributi vengono concessi con riferimento ed in proporzione alle effettive esigenze finanziarie delle aziende.

I contributi sui prestiti di conduzione di cui al comma 1 possono essere estesi alle società di capitali operanti nel settore

agroalimentare le cui quote di partecipazione od azionarie sono possedute in maggioranza da:

a) cooperative agricole e loro consorzi, a larga base associativa, di

lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

b) e/o Associazioni di produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione.

La maggioranza delle quote può essere raggiunta anche con la partecipazione congiunta di Enti pubblici e/o di società a capitale prevalentemente pubblico.”.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 6 della l. 689/1981, è il seguente:

“Art. 6 (Solidarietà)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.”.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 9/2011 è il seguente:

“Art. 2 (Funzioni amministrative sanzionatorie)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A.

2. Nelle materie di particolare interesse regionale di cui all'allegato B ed al fine di assicurarne l'unitario esercizio sul territorio regionale, l'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi rimangono di competenza della Regione.”.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 1/2000, è il seguente:

“Art. 8. (Agenzia della mobilità piemontese)

1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, aderendovi, la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale.

1 bis. L'ente pubblico di cui al comma 1, istituito e disciplinato dalla presente legge, assume forma di consorzio e la denominazione di Agenzia della mobilità piemontese. Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro.

1 ter. Il consorzio è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia della mobilità piemontese favorisce l'adesione dei comuni o unioni di comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della presente legge.

2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di

programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti. Il consorzio è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5.

2 bis. Si intende con programmazione non solamente la pianificazione degli itinerari delle varie linee di trasporto pubblico, bensì anche il numero di corse giornaliere per ciascuna linea e gli orari delle stesse.

2 ter. La possibilità di interscambio tra i diversi mezzi di trasporto attraverso una programmazione coordinata costituisce una linea guida della programmazione stessa. Le variazioni di orari o modalità di servizio delle linee su gomma sono deliberate dall'Agenzia per la mobilità piemontese, previa consultazione di tutti i soggetti consorziati interessati dal servizio stesso.

2 quater. Per i membri del consorzio di cui al comma 2, incluso l'eventuale consiglio di amministrazione, non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva.

(...)

4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità.

5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.

5 bis. La Giunta regionale adotta lo Statuto di cui al precedente comma. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) i soggetti obbligatoriamente consorziati aderiscono all'Agenzia con l'approvazione dello Statuto."

- Il testo dell'art. 10 della l. r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 10. (Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

- a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;
- b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
- c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.

2.01 Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, gli obiettivi previsti dal contratto di servizio non sono stati rispettati, il contratto stesso può essere sciolto o modificato.

2.1 Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara.

2 bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

- a) il periodo di validità del contratto;
- b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;
- c) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;
- d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
- e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;
- f) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
- g) le tariffe del servizio;
- h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del d.lgs. 285/1992;
- i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente, i soggetti subaffidatari devono sottostare alle medesime condizioni contrattuali dell'azienda che ha ottenuto l'affidamento principale;
- j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;
- k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
- l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
- m) l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
- n) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- o) l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
- p) l'obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
- q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.

4 bis. Entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulano, con l'Agenzia di cui all'articolo 8, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.

4 ter. La mancata stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 bis, comporta l'applicazione dell'articolo 25.

5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.”.

- Il testo dell'art. 25 della l. r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 25. (Interventi sostitutivi)

1. In caso di accertata inerzia da parte delle amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni e delle competenze delegate, la Giunta regionale fissa un termine per procedere, trascorso il quale dispone interventi sostitutivi.

1 bis. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio coordinato ed unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione esercita le funzioni oggetto di delega di cui alla presente legge, in sostituzione degli enti soggetti di delega che entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 5 bis non hanno aderito al consorzio di cui all'articolo 8."

Note all'articolo 13

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente :

“Art. 5 (Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
- b) autovetture adibite a scuola guida;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.
- c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada").

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;
- c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;
- d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
- e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
- f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;
- g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas da Petrolio Liquefatti (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione;
- g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione;
- h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali

iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.

2 bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria.”.

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente :

“Art. 8 (Tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli)

1. Le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di euro 30,00 per le autovetture e di euro 20,00 per i motoveicoli, ad uso privato per trasporto persone. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

2. [Abrogato].

3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione di cui al comma 1.

4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall'articolo 63 della l. 342/2000 che producano idonea documentazione.

5. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 63 della l. 342/2000.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 24/2007, é il seguente:

“Art. 3 (Titolo per la raccolta)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.

2 bis. Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa.

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attuazione di coltivazione.

8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 36 quinquies (Organismo indipendente di valutazione)

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce l'Organismo indipendente di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale, di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione. Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

3. L'Organismo di cui al comma 1 propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei direttori regionali e svolge gli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 14 del d. lgs. 150/2009, con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5. Con i medesimi provvedimenti sono individuati l'organizzazione e le modalità di funzionamento.

3 bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, quantificati per un ammontare massimo pari ad euro 67.500,00 si provvede attraverso le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB A11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.”.

Nota all'articolo 16

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 35/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente :

“Art. 4 (Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico)

1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero mediante ruolo. La Giunta

regionale, informata la competente commissione consiliare, adotta gli opportuni provvedimenti per l'attuazione del presente comma.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti relativi alle altre entrate regionali di diritto pubblico.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione."

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa."

5. [Abrogato]

6. Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.

7. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.

8. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 6.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.

10. Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme rimosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno."

Note all'articolo 18

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente :

“Art. 11 (Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia)

1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario per la stipulazione di un contratto di finanziamento pari a 3.500.000,00 di euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto annualmente per un importo non superiore a 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.

3. L'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di

durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della "Fondazione Stadio Filadelfia", costituita ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

4. La garanzia di cui al comma 3 è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettività locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DB18112, secondo le modalità di cui al comma 2, mentre agli eventuali oneri di cui al comma 3 si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB DB09022. Tali risorse sono individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2001.".

Note all'articolo 19

Il testo dell'articolo 12 della l.r. 8/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente :
“Art. 12 (Impianti olimpici di proprietà regionale)

1. Gli impianti olimpici di innevamento programmato, come individuati all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), l'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'articolo 16 della medesima legge, sono trasferiti ai comuni oppure, se già costituite, alle unioni di comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle medesime piste.

2. Gli impianti insistenti su più ambiti comunali sono trasferiti ai comuni in regime di comproprietà in quote proporzionali alla dimensione degli impianti gravanti sui rispettivi territori o alle corrispondenti unioni di comuni, ove già costituite. La gestione degli impianti è unitaria ed è effettuata in forma associata.

3. Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 è data attuazione con decreti del Presidente della Giunta regionale che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, vengono trascritti a cura e a spese della Regione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

4. I comuni subentrano alla Regione nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti sino alla loro naturale scadenza.

5. Per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tale contributo può essere incrementato in relazione ad eventuali esigenze di revisione degli impianti.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti e, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, quelli da assumere per la produzione della neve artificiale e per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti fino all'entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino al loro completo trasferimento ed esercizio da parte dei Comuni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si fa fronte con le risorse di cui all'UPB DB18091 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.”.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 34 della l.r. 3/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente :

“Art. 34 (Dichiarazione d'uso dei terreni)

1. Al fine dell'erogazione degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, è istituita la dichiarazione d'uso dei terreni di proprietà altrui resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La dichiarazione d'uso dei terreni di cui al comma 1, inserita nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), costituisce titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve eventuali contestazioni degli aventi diritto e non dà diritto a usucapione.

2 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 attesta l'effettivo uso agricolo dei terreni con riferimento alla coltivazione ed alla consistenza aziendale ed è controllata tramite telerilevamento o sopralluogo.”.

- Il testo dell'articolo 39 della l.r. 3/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente :

“Art. 39 (Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili)

1. In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a:

a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;

b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;

c) disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;

d) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano l'uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

e) definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti;

f) disciplinare il costo del bollino verde da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CIT);

g) sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini;

h) redigere il bilancio energetico regionale anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012;

- i) definire gli oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici e le diagnosi energetiche, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione dei catasti di cui alla lettera g);
- l) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
- m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo, al fine di addivenire ad un sistema di riferimento univoco e coerente sul territorio regionale per la redazione dell'allegato energetico al regolamento edilizio dei comuni, da utilizzare ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.”.

Il testo dell'articolo 41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente :

“Art. 41 (Sanzioni in materia di energia)

1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. I proventi delle sanzioni, introitati dai soggetti di cui al comma 1, sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).

2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.) da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e dall'articolo 10, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00..

2 ter. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981.

2 quater. Le sanzioni di cui al comma 2 bis sono irrogate ed introitate dalla Regione.”.

Note all'articolo 21

Il testo dell'articolo 27 della l.r. 28/2007, è il seguente :

“Art. 27.(Piano triennale di interventi)

1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale di interventi.

2. Il piano triennale definisce:

- a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;
- b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall'articolo 1 ;
- c) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
- d) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
- e) le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);

f) gli interventi di edilizia scolastica;

g) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.

3. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.”.

Note all’articolo 22

Il testo dell’articolo 47 della legge regionale statutaria 1/2005, è il seguente:

“Art. 47.(Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge

A15001 (coesione sociale segreteria direzione a15 titolo 1: spese correnti)

A19002 (Competitività' del sistema regionale Segreteria direzione a19 titolo 2: Spese in conto capitale)

A1102 (Risorse finanziarie e patrimonio Ragioneria)

A17052 (Agricoltura sistema agroindust., cooperativ. filiere agroalim. titolo 2: spese in conto capitale)

A17102 (Agricoltura agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue titolo 2: spese in conto capitale)

A11001 (risorse finanziarie e patrimonio segreteria direzione a11 titolo 1: spese correnti)